

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 22/10/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37473-il-fondo-clero>

Autore: Vitiello Nicola

Il fondo Clero

IL FONDO CLERO

Sommario: 1) Premessa; 2) Il Fondo Clero; 3) Cenni storici; 4) I requisiti per l'iscrizione; 5) I soggetti esclusi; 6) La correlazione retribuzione – contribuzione; 7) Le prestazioni erogate; 8) La pensione di vecchiaia; 9) La pensione di invalidità; 10) La pensione ai superstiti.

1) PREMESSA

Il regime previdenziale italiano è caratterizzato dalla presenza di numerosi fondi di natura pubblica e privata che erogano prestazioni pensionistiche e assistenziali in favore dei propri iscritti.

Tale frammentazione è conseguenza di una normativa giuslavoristica molto complessa e articolata, frutto sia dell'attività di lobby di singole categorie o associazioni professionali volte a garantire particolari regimi ai propri associati e sia delle caratteristiche peculiari dell'attività lavorativa svolta, che determinano la necessità di prevedere discipline specifiche derogatorie al sistema generale.

Il legislatore è, pertanto, intervenuto più volte a modificare l'impianto legislativo in materia previdenziale, prevedendo, da un lato, una disciplina generale volta a garantire l'assicurazione previdenziale presso l'INPS per i lavoratori subordinati privati e per i lavoratori autonomi e presso l'INPDAP (oggi confluita nell'INPS) per i dipendenti pubblici e, dall'altro, istituendo o favorendo l'istituzione di fondi specifici per particolari tipologie di lavoratori, di solito liberi professionisti, quali, ad es., la Cassa Forense per gli avvocati, l'INPGI per i giornalisti, l'ENPAM per i medici.

Tali fondi hanno natura particolare, essendo costituiti – autonomamente oppure presso l'INPS – per gestire gli obblighi contributivi e liquidare le prestazioni assicurative e previdenziali a ben specificate categorie di soggetti lavoratori, rapportandosi in termini di specialità e compatibilità con l'assicurazione generale obbligatoria.

Il carattere particolare è rappresentato dalla circostanza che è dettato un regime specifico sia per l'individuazione della base imponibile utile ai fini del calcolo

della contribuzione da versarsi al fondo medesimo e sia per la cumulabilità e il trasferimento della posizione contributiva da un fondo ad un altro.

Tra i numerosi istituti in argomento, particolari elementi critici sono stati avanzati con riferimento al Fondo clero, che presenta caratteristiche storiche e giuridiche assolutamente peculiari.

2) IL FONDO CLERO

Il Fondo clero ha lo scopo di gestire gli obblighi contributivi e liquidare le prestazioni, assicurando una tutela previdenziale strettamente connessa con lo *status* sacerdotale degli iscritti.

Caratteristica principale di tale fondo è rappresentata dalla circostanza che le prestazioni erogate non sono correlate e paramtrate nel loro ammontare al versamento di contributi durante il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa, poiché la contribuzione – diversamente da quanto previsto dal regime generale – non è calcolata in percentuale rispetto alla retribuzione percepita, ma è versata in misura fissa.

3) CENNI STORICI

Dal punto di vista storico, il primo provvedimento rilevante è rappresentato dall'art. 3 del regolamento n. 1422/24, con il quale si stabiliva che il regime dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, previsto in via generale per i lavoratori subordinati *ex* R.D. 2184/23, dovesse applicarsi anche ai sacerdoti, ma unicamente nell'ipotesi in cui godessero di “una retribuzione da parte di enti, associazioni e privati per ufficio cui non sia annesso un beneficio ecclesiastico”.

Tale enunciato normativo fu seguito da due diverse disposizioni aventi ad oggetto i sacerdoti: la prima (art. 4 del regolamento n. 2270/24) stabiliva l'esclusione dall'assicurazione contro la disoccupazione dei sacerdoti esercitanti il proprio ministero in dipendenza sia di un ufficio facente parte della costituzione gerarchica della Chiesa sia di un incarico loro affidato da enti pubblici o da privati; la seconda – D.L. 2055/27 – disponeva l'estensione

dell'assicurazione contro la tubercolosi nei medesimi termini dell'assicurazione per la vecchiaia e l'invalidità.

Solo con la L. 392/56 – e il successivo intervento della Corte Costituzionale del 1977¹ – la disciplina ordinaria delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi è stata estesa anche ai religiosi e alle religiose che prestassero attività lavorativa retribuita presso terzi.

Negli anni '60 e '70 il legislatore ha, tuttavia, modificato la propria visuale prospettica in materia, da un lato con la creazione di due Fondi previdenziali² (uno per i ministri di culto cattolici e l'altro per i ministri di culto delle altre confessioni) – volti a garantire prestazioni assistenziali e previdenziali anche a coloro i quali, prestando la propria attività in favore e in dipendenza della comunità confessionale di appartenenza, erano esclusi dalla precedente normativa del 1924 – e dall'altro superando il nesso originario tra tutela previdenziale e lavoro subordinato al fine di garantire la partecipazione al sistema di una platea più ampia di soggetti ai quali garantire un trattamento unico, ponendo fine ad ogni differenza di trattamento legata alla diversa appartenenza confessionale.

Tali disposizioni continuavano a qualificare i ministri di culto come lavoratori – nozione da intendersi in senso ampio – imponendo loro di versare i contributi al fine di godere degli ordinari benefici previdenziali.

Lo schema è stato mantenuto anche nei successivi interventi del 1999, con i quali il Fondo è stato ordinato con il sistema a ripartizione – basato sulla creazione di una riserva che garantisce il pagamento delle prestazioni attraverso l'accumulo di capitali e il loro accantonamento – e soprattutto sono stati revisionati i requisiti alla presenza dei quali il soggetto è obbligato ad iscriversi.

¹ Corte Costituzionale, sentenza, 9 giugno 1977, n. 108.

² Tali Fondi furono previsti dalle L. 579 e 580 del 1961 e successivamente unificati con L. 903/73.

Tuttavia, tali interventi hanno sollevato numerose problematiche con riferimento sia all'individuazione dei soggetti iscrivibili al Fondo, sia in merito alla correlazione tra retribuzione e contribuzione e sia in relazione alla tipologia di prestazione erogate.

4) I REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Il combinato disposto di cui alla L. 903/73 e dall'art. 42, L. 488/99 (legge finanziaria per anno 2000) ha previsto l'iscrizione obbligatoria al Fondo clero di tutti i sacerdoti secolari italiani dal momento della loro ordinazione e di tutti i sacerdoti secolari provenienti dall'estero dal momento in cui entrano al servizio delle diocesi italiane.

Pertanto, la sottoposizione all'obbligo contributivo dipende unicamente dalla qualifica di sacerdote secolare o di ministro di culto, lasciando tuttavia impregiudicati alcuni aspetti in merito al vincolo temporale, ossia il momento iniziale e quello finale di tale obbligo.

Tale aspetto assume particolare rilevanza in quanto mentre per l'iscrizione rileva unicamente il momento dell'ordinazione – prescindendo dall'esercizio effettivo del ministero –, l'obbligo contributivo è destinato a venir meno nel caso in cui si interrompa, per volontà del soggetto o della confessione, anche solo l'esercizio di fatto del ministero, dimostrabile in giudizio anche per mezzo della mera deposizione testimoniale del vicario dell'ordinario diocesano.

La dottrina ha sollevato numerosi rilievi critici a tale normativa, perché presenterebbe una evidente contraddizione tra il requisito necessario al momento iniziale della sottoposizione all'obbligo contributivo (lo *status* del soggetto) e quello al momento finale di tale obbligo (l'esercizio di fatto del ministero).

Su tale punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione³ rilevando che la tutela previdenziale obbligatoria è predisposta in ragione della rilevanza sociale rivestita dallo svolgimento in favore della comunità e della necessità di sopperire ai bisogni del ministro di culto, pertanto essa viene meno qualora quelle attività non sia più poste in essere, senza che sia necessario attendere l'espletamento della procedura interna conclusa con il provvedimento che rimuove la qualifica di ministro di culto⁴.

La discrepanza tra la necessità di requisiti formali ai fini dell'iscrizione e di requisiti sostanziali ai fini della cancellazione trova sua conferma in materia di prosecuzione volontaria, ossia la facoltà del soggetto interessato di continuare a corrispondere i contributi anche qualora siano venuti meno i requisiti dell'iscrizione.

Nel caso di specie, infatti, è riconosciuta la possibilità di versare i contributi anche qualora il soggetto non rivesta più la qualità di ministro di culto ovvero quando, per raggiunti limiti di età, non svolga più il ministero⁵.

Tale istituto pare introdurre un terzo criterio, poiché la possibilità di proseguire nei versamenti volontari è concessa anche a coloro che non ricoprono più la qualità sacerdotale (requisito formale) e che non esercitano più di fatto il ministero (requisito sostanziale), sulla base delle logiche di tutela dal rischio e dal bisogno che informano tutto il sistema previdenziale.

³ Cass. Civ., Sez. Lavoro, 28 dicembre 1991, n. 13983.

⁴ Tali conclusioni sono state recepite poi dal Comitato di vigilanza del Fondo: l'obbligo contributivo pertanto viene meno al momento della cessazione anche di fatto del ministero, purché certificata dalla competente autorità confessionale.

⁵ Il legislatore ha posto due condizioni peculiari rispetto alla normativa generale in materia di prosecuzione volontaria: la domanda, infatti, deve essere presentata nel termine di decadenza di 5 anni dalla cessazione dell'obbligo di iscrizione e successivamente deve essere necessariamente autorizzata dall'INPS (art. 9, c. III, L. 903/73).

5) I SOGGETTI ESCLUSI

La necessaria sussistenza dei requisiti sopra indicati ha determinato l'esclusione di diverse categorie di soggetti dall'obbligo di iscrizione al Fondo clero, privando contestualmente numerose persone di una tutela assistenziale e previdenziale.

In particolare, risultano non iscrivibili i religiosi, ossia coloro che appartengono al clero regolare, come previsto dalla L. 392/56 e dalla successiva L. 903/73 la quale aveva fin da subito creato un doppio binario tra i religiosi e i ministri di culto⁶.

Tale assetto normativo è stato confermato anche dalla Corte Costituzionale⁷, la quale ha, da un lato, salvaguardato il diritto del religioso a ricevere una tutela previdenziale qualora svolga la propria attività in favore di un soggetto terzo e, dall'altro, evidenziato come tale salvaguardia non possa essere estesa anche ai religiosi che esplicano le proprie attività in favore dell'istituto di appartenenza, in quanto non sarebbe configurabile un rapporto di lavoro subordinato.

Tale elaborazione è stata tuttavia sottoposta a considerazioni critiche da parte di attenta dottrina⁸.

Infatti, è stato osservato come l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non costituisce – nell'ordinamento giuridico italiano – un requisito essenziale per il riconoscimento di una prestazione previdenziale.

⁶ Ulteriore categoria esentata dall'iscrizione al Fondo Clero è rappresentata dai rabbini, vice rabbini e altri funzionari cui sia assicurato, dalle comunità israelitiche dalle quali dipendono, il trattamento di quiescenza ex art. 62 R.D. 1731/30. Tuttavia, a seguito di specifica intesa ai sensi dell'art. 8, c. III, Cost., è stata attribuita anche ai rabbini la possibilità di iscriversi al Fondo clero, determinando così la creazione di due sezioni, una a carattere obbligatorio per i sacerdoti e i ministri di culto e una a carattere facoltativo per i rabbini. Sul punto, F. TARCHIANI, "La specialità del regime previdenziale dei ministri di culto ebraico", su www.olir.it, 2003.

⁷ Corte Costituzionale, sentenza, 9 giugno 1977, n. 108.

⁸ N. FIORITA, "La tutela previdenziale in favore dei ministri di culto tra (perduranti) incertezze, (insufficienti) aggiustamenti, (timide) riforme e (nuove) strade da percorrere", su www.olir.it, 2003.

Secondariamente, il Fondo clero era stato creato proprio per tutelare l'esigenza di soggetti che svolgevano un'attività in favore di terzi non avente le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, dovendosi intendere la nozione di lavoro prevista dalla L. 903/73 in senso lato – come previsto dall'art. 4 e 35 Cost. – con conseguente equiparazione, ai fini previdenziali, tra l'attività espletata dai religiosi e dai ministri di culto.

Successivamente, gli stessi Giudici della Carta⁹ hanno confermato la distinzione tra ministri di culto e religiosi, affermando che l'iscrizione al Fondo clero – e dunque il diritto alla tutela previdenziale – conseguirebbe dal particolare *status* dei ministri di culto, non potendosi prevedere (stante le differenti caratteristiche che connotano la qualifica di religioso) alcuna assimilazione tra le due categorie di soggetti.

Tale esclusione determina particolari criticità in alcune ipotesi residuali, le quali non sono tuttavia adeguatamente regolamentate.

Infatti, la normativa in esame e gli stessi autorevoli interventi giurisprudenziali non disciplinano la situazione di chi, iscritto al Fondo clero in qualità di ministro di culto, decida in seguito di transitare dal clero secolare a quello regolare.

Il silenzio del legislatore ha determinato l'elaborazione di due diverse teorie dottrinarie.

La prima¹⁰, più favorevole all'interessato, evidenzia come quest'ultimo possa scegliere di mantenere la sua iscrizione al Fondo alla luce anche di quanto statuito in tema di prosecuzione volontaria, riconosciuta al verificarsi di qualsiasi evento interruttivo dell'assoggettamento al versamento obbligatorio dei contributi previdenziali.

⁹ Corte Costituzionale, ordinanza, 29 dicembre 1989, n. 592.

¹⁰ O. MANZI, "Il lavoro e la tutela previdenziale del clero", in Giust. Civ., 1993, II, pag. 277.

La seconda¹¹, più rigida, prevede che in tal caso il soggetto non sarebbe iscrivibile in quanto appartenente ad una categoria per la quale non è prevista alcuna tutela previdenziale, non sussistendo alcun rischio o bisogno, non riconoscendo in questo caso la facoltà della prosecuzione volontaria.

A sostegno di tale tesi è stato notato come l'istituto della prosecuzione volontaria presupponga una valutazione da parte dell'INPS, il cui scopo sarebbe quello di distinguere tra la prosecuzione per perdita dello *status* o per interruzione anche momentanea dell'esercizio del ministero e il mero transito in diversa categoria di soggetti sempre appartenenti e riconducibili alla medesima confessione religiosa, i quali continuano comunque – in forme diverse – a svolgere il proprio ministero e la propria attività in favore dell'istituto di appartenenza.

6) LA CORRELAZIONE RETRIBUZIONE – CONTRIBUZIONE

La peculiarità del Fondo Clero e dei suoi iscritti si ripercuote anche sulla correlazione tra retribuzione e contribuzione, rappresentando un'eccezione al tradizionale sistema di calcolo dell'obbligazione contributiva in forma percentuale rispetto alla retribuzione percepita.

Infatti, il legislatore ha previsto un sistema di contribuzione in quota fissa e uguale per tutti gli iscritti, cui seguono prestazioni definite, contrariamente a quanto dettato per il regime previdenziale generale finanziato da contributi quantitativamente variabili cui seguono prestazioni altrettanto variabili.

A proposito del versamento di tale somma annua (pari a 1.699,92 € per il 2015), il medesimo è effettuato direttamente dal sacerdote ovvero, per i soli sacerdoti iscritti, dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero, derogando in tale caso al principio di personalità dei versamenti che caratterizza il regime previdenziale dei lavoratori non subordinati.

¹¹ G. PERONE, "La previdenza per i ministri di culto e per i religiosi", 1988, pag. 36.

7) LE PRESTAZIONI EROGATE

L'istituzione del Fondo clero rispondeva all'esigenza, da parte del legislatore, di prevedere una particolare tutela previdenziale nei confronti di una categoria peculiare di soggetti.

Tale scenario risulta attualmente in fase di revisione, sia con il tentativo di uniformare l'operato del Fondo ai principi ispiratori delle recenti riforme in materia previdenziale, con l'appannamento dell'impronta assistenziale, e sia attraverso la progressiva estensione – da parte della giurisprudenza¹² e della prassi¹³ – a questi soggetti delle norme che regolamentano altre e diverse fattispecie.

Il tentativo di de-specializzare il Fondo clero – ampiamente criticato da attenta dottrina¹⁴ stante la ritenuta inadeguata valutazione di tale intervento mirante a considerare i ministri di culto come una delle tante categorie di lavoratori e dei suoi effetti – produce i suoi effetti anche in materia di prestazioni erogate.

¹² A tal proposito si evidenzia che la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata circa l'applicabilità di particolari istituti previdenziali (quali, ad es., la maggiorazione del trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 6 L. 140/85 in favore di ex combattenti, invalidi di guerra, perseguitati politici) alle prestazioni erogate dal Fondo, assumendo tale decisione in considerazione del rinvio formale alla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria contenuto nell'art. 27 L. 903/73 e della circostanza che l'iscrizione al Fondo rientrerebbe tra le iscrizioni assicurative di lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libera professione. Sul punto, Cass. Civ., Sez. Lavoro, 13 aprile 1995, n. 4906; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 22 ottobre 1995, n. 11577; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 3 maggio 1997, n. 3846.

¹³ Autorevole dottrina ha rilevato come l'INPS, da sempre sostenitrice del carattere di specialità del Fondo, abbia dagli anni 2000 modificato il proprio orientamento, estendendo particolari trattamenti previdenziali anche ai titolari di pensioni esclusive o sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, aprendo, di fatto, la possibilità per gli iscritti al Fondo di richiedere l'applicazione di una serie di misure favorevoli disseminate all'interno della legislazione previdenziale ordinaria e da cui finora erano rimasti esclusi.

Sul punto, N. FIORITA, "La tutela previdenziale in favore dei ministri di culto tra (perduranti) incertezze, (insufficienti) aggiustamenti, (timide) riforme e (nuove) strade da percorrere", su www.olir.it, 2003.

¹⁴ Per approfondimenti, P. CONSORTI, "La remunerazione del clero. Dal sistema beneficiale agli Istituti per il sostentamento", Torino, 2000; N. FIORITA, "La tutela previdenziale in favore dei ministri di culto tra (perduranti) incertezze, (insufficienti) aggiustamenti, (timide) riforme e (nuove) strade da percorrere", su www.olir.it, 2003.

Queste ultime sono le stesse previste dall'assicurazione generale obbligatoria, ma presentano alcune particolarità – sempre più attenuate – che richiamano il carattere speciale del Fondo.

Le prestazioni previdenziali¹⁵ consistono in:

- Pensioni di vecchiaia;
- Pensioni di invalidità;
- Pensioni ai superstiti di pensionato o di iscritto.

8) LA PENSIONE DI VECCHIAIA

La principale prestazione è la pensione di vecchiaia, riconosciuta in favore del ministro di culto al raggiungimento di una determinata età e di un certo periodo di contribuzione.

Le modifiche introdotte con la legge finanziaria del 2000 hanno fissato l'età pensionabile in 68 anni e il periodo minimo contributivo in 20 anni, prevedendo unicamente un regime eccezionale per coloro che avevano 65 anni di età e un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Tale regime, allineato a quello previsto in via generale, presenta alcuni aspetti critici, soprattutto in relazione alla cumulabilità dei contributi e delle prestazioni.

Infatti, la legge del 1973 ha affermato la compatibilità dell'iscrizione al Fondo con quella all'assicurazione generale, vietando contestualmente la cumulabilità dei contributi, impendendo così al ministro di culto di sommare i versamenti corrisposti nei diversi regimi previdenziali al fine di integrare l'anzianità contributiva necessaria per perfezionare il diritto alla pensione.

¹⁵ La dottrina è concorde nel ritenere non applicabile al caso in esame il principio ex art. 2116 c.c. sull'automaticità delle prestazioni, in quanto non sarebbe riscontrabile la distinzione tra soggetto tenuto al versamento (il datore di lavoro) e il soggetto titolare del diritto alla prestazione (il lavoratore), che rappresenta il fondamentale e irrinunciabile presupposto. E. GROSSETTI, "Il trattamento di pensione per il clero ed i ministri di culto diversi", in *Prev. Soc.*, n. 1, 1975, pag. 28.

Tale assunto è stato sottoposto a considerazioni critiche da parte della dottrina e della giurisprudenza.

È stato osservato, infatti, che la disposizione di legge che ha introdotto l'istituto della ricongiunzione è del 1979 (L. 29/79), posteriore di sei anni rispetto a quella istitutiva dal Fondo clero, e pertanto – sulla base dei principi ispiratori della successione di leggi civili nel tempo – la legge successiva abbia modificato la legge precedente, non avendo previsto nella sua applicazione alcuna eccezione.¹⁶

Anche la Suprema Corte si è più volte pronunciata circa l'estensione del regime della ricongiunzione anche agli iscritti del Fondo clero, il quale tuttavia mantiene delle speciali caratteristiche tali da impedirne la completa equiparazione ad altre gestioni previdenziali obbligatorie¹⁷.

Diversamente, la legge 903/73 ha riconosciuto la possibilità di cumulare parzialmente le diverse prestazioni maturate in diversi regimi previdenziali, con l'applicazione di una trattenuta di un terzo della prestazione loro corrisposta dal Fondo.

Tale regime prevede un'unica eccezione, qualora il titolare di pensione diretta a carico del Fondo clero sia o diventi titolare di una pensione ai superstiti.

Dal punto di vista economico, l'importo è determinato secondo le regole ordinarie, facendo riferimento ad una quota minima di base, maggiorata in ragione di ogni anno di contribuzione eccedente a quella necessaria per maturare il diritto alla prestazione.

9) LA PENSIONE DI INVALIDITA'

La legge 903/73 stabilisce, inoltre, l'erogazione di una prestazione in favore dell'iscritto che sia divenuto permanentemente incapace di esercitare il proprio

¹⁶ V. SPINELLI, "Negate dall'INPS le ricongiunzioni nel Fondo clero", su www.avvenire.it, 2015.

¹⁷ Tra le tante, Cass. Civ., Sez. Lavoro, 8 febbraio 2006, n. 2757.

ministero, a causa di una malattia o di un difetto fisico o mentale, sempre che il richiedente abbia maturato un'anzianità contributiva di almeno 5 anni¹⁸.

Tale limite temporale costituisce condizione necessaria per la prestazione anche nell'ipotesi in cui l'invalidità sia in rapporto causale diretto con la finalità di servizio: infatti, non è applicabile ai ministri di culto quella particolare tutela riconosciuta ai lavoratori nel caso di invalidità o inabilità quale diretta conseguenza della prestazione lavorativa indipendentemente dall'anzianità contributiva conseguita.

Particolari problematiche sono sorte in dottrina circa l'individuazione del soggetto preposto alla qualificazione e verifica dello stato invalidante del ministro di culto.

Deve, infatti, osservarsi che lo stato invalidante è dichiarato dall'organo diocesano ovvero dall'organo esecutivo della confessione di appartenenza del richiedente, avendo l'INPS unicamente il potere di accertare tale condizione, sottoponendo a visita medica il ministro di culto.

Sulla natura giuridica di tale dichiarazione si rivengono due contrapposti orientamenti.

Il primo, particolarmente sostenuto in ambito dottrinario¹⁹, riconosce valore vincolante, poiché solo l'autorità confessionale è in grado di valutare in modo congruo il rapporto tra l'evento invalidante e l'esercizio ministeriale.

Diversamente, autorevole giurisprudenza²⁰ ha evidenziato come tale dichiarazione abbia valore consultivo non vincolante, restando nella piena discrezionalità dell'INPS se conformarsi o meno.

¹⁸ La legge riconosce il diritto alla prestazione anche per coloro che siano iscritti ridotti allo stato laicale o esonerati dalle funzioni di ministro di culto, in presenza di dichiarazione di invalidità – presupponente uno stato invalidante riferito alla permanente impossibilità materiale per l'iscritto di esercitare il proprio ministero – e di un'anzianità contributiva di almeno 5 anni.

¹⁹ C. MORICONI, "Clero cattolico e ministri delle confessioni acattoliche", in *Novissimo Digesto*, 1984.

L'importo della pensione di invalidità – al pari di quella di vecchiaia – è costituito da una quota fissa, maggiorata in ragione di ogni anno di contribuzione eccedente a quella necessaria per maturare il diritto alla prestazione.

10) LA PENSIONE AI SUPERSTITI

La pensione in favore dei superstiti – o pensione di reversibilità – è riconosciuta in favore dei familiari dei ministri di culto ai sensi dell'art. 14 L. 903/73.

Tale disposizione normativa articola la tutela su due prestazioni distinte, a seconda che l'evento morte riguardi chi aveva già maturato il diritto alla pensione o chi risultava ancora iscritto, purché avesse maturato almeno 5 anni di contribuzione.

La pensione è corrisposta agli aventi diritto secondo le aliquote percentuali previste dall'assicurazione generale obbligatoria.

Il rinvio contenuto nell'esaminato art. 14 alle norme generali copre sia la determinazione dell'importo della pensione di reversibilità sia la regolamentazione di ogni altro requisito necessario per il suo ottenimento.

Nicola Vitiello

²⁰ Cass. Civ., Sez. Lavoro, 20 febbraio 2002, n. 2398.